



TESTO PROVVISORIO

Interazione con le autorità civili

Prof. Giuseppe Comotti, Università di Verona

1) **Premessa**

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* (3 maggio 2011)

«L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche».

2) *La cooperazione con le autorità civili: opportunità, obblighi e distinzione di ambiti.*

3) *L'uso di informazioni provenienti dall'autorità civile. L'accesso dell'autorità ecclesiastica agli atti dei processi penali secolari.*

4) *Le informazioni dirette all'autorità civile. Obbligo giuridico ed obbligo morale di denuncia.*

5) *Le informazioni richieste dall'autorità civile. La rilevanza del segreto pontificio e del segreto d'ufficio nei rapporti con l'autorità civile.*

FONTI PRINCIPALI DI RIFERIMENTO

Concilio Ecumenico Vaticano II

Cost. *Gaudium et spes*, n. 76: «La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una *sana collaborazione* tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo».

Codex Iuris Canonici

Can. 22 - Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti.



TESTO PROVVISORIO

Can. 1344 - Ancorché la legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può: [...]

2° astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed altresì sia stato riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito.

FRANCESCO, motu proprio *Vos estis lux mundi* (7 maggio 2019)

Art. 4 - Tutela di chi presenta la segnalazione

§1. Il fatto di effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio

Art. 19 - Osservanza delle leggi statali

Le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti.

***Rescriptum ex audientia SS.mi* (6 dicembre 2019)**

ISTRUZIONE *Sulla riservatezza delle cause*

1. Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui:

- a) all'articolo 1 del *Motu proprio "Vos estis lux mundi"*, del 7 maggio 2019;
- b) all'articolo 6 delle *Normae de gravioribus delictis* riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al *Motu proprio "Sacramentorum Sanctitatis Tutela"*, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.

2. L'esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti.

[...]

4. Il segreto d'ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili.

Accordo di modificazioni del Concordato Lateranense

Art. 4

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Codice di procedura penale

Art. 116 – Copie, estratti e certificati

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.



TESTO PROVVISORIO

Art. 200 - *Segreto professionale*

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
 - a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; [...]
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

Art. 256 - *Dovere di esibizione e segreti*

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.